

# **ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA**

## **STATUTO**

### **INDICE**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Costituzione**

**Art. 2 Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa**

**Art. 3 Scopo**

**Art. 4 Sede**

**Art. 5 Personale dipendente**

#### **TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO**

**Art. 6 Organi dell'Organismo**

**Art. 7 Il Presidente**

**Art. 8 Funzioni e compiti del Presidente**

**Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

**Art. 10 Convocazione del Consiglio Direttivo**

**Art. 11 Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo**

**Art. 12 Il Segretario Generale**

**Art. 13 Funzioni e compiti del Segretario Generale**

**Art. 14 La Segreteria Amministrativa**

**Art. 15 Il Collegio dei Probiviri**

**Art. 16 Funzioni e compiti del Collegio dei Probiviri**

#### **TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

**Art. 17 L'elenco dei Mediatori**

**Art. 18 Requisiti del Mediatore**

**Art. 19 Obblighi del Mediatore**

**Art. 20 Riservatezza del procedimento**

**Art. 21 Norme di procedura – rinvio**

**Art. 22 Termini**

**TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO**

**Art. 23 Dei mezzi dell'Organismo**

**Art. 24 Entrate ed uscite**

**Art. 25 Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo**

**TITOLO V - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE**

**Art. 26 Modifiche dello Statuto e del Regolamento**

**Art. 27 Allegati**

**Art. 28 Norma di chiusura**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Costituzione**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (d'ora in avanti C.O.A.), con delibera del 7 Marzo 2011, l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova (d'ora in avanti Organismo).

**Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa**

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal C.O.A., salvo

l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, è delegato a intrattenere rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il C.O.A. è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00= euro per qualsiasi danno a qualsiasi titolo derivante dallo svolgimento dell'attività dei mediatori iscritti nell'apposito registro e dalle funzioni dell'Organismo.

### **Art. 3 - Scopo**

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'Albo degli Avvocati, ivi compresi gli Avvocati stabiliti, all'Albo Speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'Ufficio al quale sono addetti nonché degli Avvocati professori universitari di ruolo a tempo pieno ed al Registro Speciale dei praticanti ammessi al patrocinio, tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Padova.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

### **Art. 4 - Sede**

L'Organismo svolge le sue funzioni presso il Palazzo di Giustizia di Padova, in Padova, Via N. Tommaseo n. 55 nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, salvo diversa disposizione di quest'ultimo, e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

#### **Art. 5 - Personale dipendente**

L'Organismo si avvale del personale dipendente del C.O.A.

Il personale ha l'obbligo dell'imparzialità e della riservatezza, con espresso divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

### **TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO**

#### **Art. 6 – Organi**

Organi dell'Organismo sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo; il Segretario Generale; la Segreteria Amministrativa; il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 7 – Il Presidente**

Presidente dell'Organismo è il Presidente del C.O.A. o un suo delegato scelto con delibera del C.O.A.

#### **Art. 8 – Funzioni e compiti del Presidente**

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo.

Il Presidente esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione di ogni

delibera del Consiglio Direttivo, sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

Il Presidente, in casi di eccezionale urgenza, potrà adottare le decisioni necessarie all'espletamento del servizio di mediazione che dovranno essere ratificate nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'Organismo stesso, è il Presidente del C.O.A. o un suo delegato.

Gli altri membri vengono nominati dal C.O.A. e sono scelti tra gli avvocati iscritti agli Albi ed al Registro di cui al precedente art. 3, con preferenza per coloro che hanno esperienza in materia di mediazione, con almeno due membri non facenti parte del C.O.A.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un quadriennio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "*ad horas*", con comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni un suo delegato o, in assenza, il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario Generale in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e

custodito nella segreteria del C.O.A..

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quelle del Presidente o del suo delegato.

In casi di particolare urgenza, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche tramite scambio di comunicazioni tra i componenti del medesimo Consiglio Direttivo via fax, per via telematica o videoconferenza.

#### **Art. 11 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al C.O.A. per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo provvede, anche per il tramite della Segreteria Amministrativa, a:

- a) stilare l'Elenco dei mediatori e curare la relativa iscrizione;
- b) stabilire i criteri oggettivi di designazione dei mediatori;
- c) tenere il Registro degli affari di mediazione e sovrintendere alla tenuta dello stesso;
- d) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori ed alla loro eventuale sostituzione;
- e) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- f) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- g) provvedere alla sospensione del mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione e/o alla sua cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal regolamento;
- h) nominare il Segretario Generale tra il personale dipendente del C.O.A.;
- i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- l) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, ovvero se all'esito del procedimento di mediazione il valore della lite risulti

individuato in difformità dai criteri stabiliti dal c.p.c.

Le funzioni di cui sopra potranno essere delegate dal Consiglio Direttivo a uno o più componenti con obbligo degli stessi di rendicontare al Consiglio stesso.

#### **Art. 12 - Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente del C.O.A.

Resta in carica per un quadriennio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Funzioni e compiti del Segretario Generale**

Il Segretario Generale è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo, coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e tiene il relativo libro.

Il Segretario attende la custodia e conservazione dei fascicoli e cura la tenuta del registro delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. Sovrintende e coordina la conservazione del fascicolo da parte della Segreteria dell'organismo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

#### **Art. 14 – La Segreteria Amministrativa**

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'Organismo dal C.O.A.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario Generale, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo.

Coloro che operano presso la Segreteria non entrano mai nel merito delle singole

controversie.

### **Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal C.O.A. e scelti tra gli avvocati iscritti agli Albi di cui al precedente art. 3, con preferenza per coloro che hanno esperienza in mediazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica per un quadriennio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente del Collegio spetta al membro effettivo più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Nello svolgimento della sua attività è sempre costituito da tre membri.

### **Art. 16 – Funzioni e compiti del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è competente a risolvere le controversie sorte tra Mediatori, tra costoro e l'Organismo di Mediazione ed i suoi organi, comprese le controversie promosse dall'Organismo di Mediazione o suoi organi nei confronti dei Mediatori.

Il Collegio ha sede presso lo studio del suo Presidente, ove saranno inviate tutte le relative comunicazioni.

Le controversie devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti lo stesso Collegio.

Il procedimento avanti il Collegio si svolgerà senza formalità di rito ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Ogni decisione del Collegio sarà assunta nel rispetto dei principi di equità. La decisione deve essere deliberata nel termine di giorni novanta dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma secondo e sarà successivamente depositata presso la Segreteria dell'Organismo.



**TITOLO III – DEI MEDIATORI  
E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

**Art. 17 - L'Elenco dei mediatori**

Per svolgere le proprie funzioni l'Organismo si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori, che dovrà essere ratificato dal COA nel primo consiglio utile.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.O.A., al Ministero competente.

**Art. 18 – Requisiti del mediatore**

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento.

**Art. 19 - Obblighi del mediatore**

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 222/04, dal D.M. 180/10 e da successivi decreti ministeriali in materia.

**Art. 20 - Riservatezza del procedimento**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o in quelli previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

**Art. 21 - Norme di procedura - Rinvio**

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le

ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco ed ogni altra disposizione concernente l'esecuzione del presente statuto e il funzionamento dell'Organismo e dell'attività di mediazione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal C.O.A. ed allegato al presente Statuto.

#### **Art. 22 – Termini**

Tutti i termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione che scadono nella giornata di sabato od in giornata festiva sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

### **TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO**

#### **Art. 23 - Dei mezzi dell'Organismo**

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.O.A.

E' tenuto a dotarsi di un Registro su cui annotare le entrate e le uscite.

#### **Art. 24 - Entrate e Uscite**

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione e i contributi erogati del C.O.A.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo

#### **Art. 25- Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo**

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, nei termini di legge, presso il C.O.A., il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.O.A. entro 30 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

## **TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE**

### **Art. 26 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento**

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A. e comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

### **Art. 27 – Allegati**

Costituiscono allegati del presente Statuto: il Regolamento con i relativi allegati e la dichiarazione di imparzialità.

### **Art. 28 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Padova, li

Il Segretario

F.to: Avv. Nicola Creuso

Il Presidente

F.to: Avv. Francesco Rossi

**Allegato A: REGOLAMENTO con allegati**

**Allegato B: DICHIARAZIONE di indipendenza, imparzialità e neutralità**

*Allegato B:*

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E NEUTRALITA'**

Io sottoscritto .....  
designato dall'Organismo di Mediazione Forense di Padova quale mediatore tra le  
seguenti parti:

A).....

rappresentata da.....

assistita da.....

B).....

rappresentata da.....

assistita da.....

**dichiaro**

di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione  
dell'incarico ed, in particolare,

**dichiaro**

1. di non avere espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate negli ultimi due anni;
2. che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione;
3. la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi;
4. che non ho, né ho mai avuto, rapporti personali con alcuna delle parti interessate;
5. che non ho alcun interesse diretto all'esito della procedura di mediazione.

Padova, li